SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1863)

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTUS, SPANO Ottavio, CAMPUS, LOI, BIRARDI, LAI, ABIS e BERLINGUER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1986

Istituzione, in Sassari, di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari, di una corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. — Le circoscrizioni degli uffici giudiziari sono gravemente inadeguate e non rispondono più alla realtà dei bisogni di giustizia, alle esigenze di una razionale distribuzione nel territorio dei servizi e del personale, in corrispondenza alle grandi trasformazioni sociali che si sono verificate e si stanno verificando. Occorre pertanto una riforma generale di quella che usa chiamarsi geografia giudiziaria, contemperando il criterio statistico dei carichi di lavoro con l'altro, che non può essere disgiunto, delle distanze fra le sedi e della effettiva possibilità di accesso degli operatori e delle popolazioni agli uffici; e ancora con l'altro, pure rilevante, della natura degli affari. Infatti i meri criteri statistici possono risultare fallaci, oltre che insufficienti, giacchè il protrarsi della mancanza di risposte disincentiva la domanda di giustizia; mentre servizi di importanza vitale come quelli giudiziari debbono porsi a concreta disposizione dei loro utenti, senza aggravi eccessivi che determinano, fra essi, pesanti discriminazioni economiche. La qualità delle questioni sottoposte ai giudici, le difficoltà ed i modi reali degli accertamenti, poi, non solo assumono ovvio significato al fine di determinare l'entità effettiva dei carichi di lavoro, ma sono anche il segno delle particolarità dei bisogni di giustizia delle singole collettività e del rilievo che questi bisogni hanno nella loro vita.

Purtroppo, però, una riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie non sembra vicina. D'altronde, di fatto, ne è ardua la promozione con una iniziativa solo parlamentare, giacchè la capacità di proporre una simile riforma presuppone il possesso di un patrimonio conoscitivo organico, avente per oggetto tutta la mappa sulla quale bisogna spiegare l'intervento, con la dinamica delle sue ragioni complesse.

L'insieme di questi motivi sconsiglia in genere aggiustamenti isolati e frammentari, compiuti fuori da una logica capace di go-

vernare l'intero quadro. A meno che non ci si trovi davanti a situazioni nelle quali il permanere dell'assetto attuale cagioni sicuro danno, ed il rimedio risulti anticipatore di soluzioni più organiche.

È il caso che si affronta con il presente disegno di legge, sollecitando la istituzione, a Sassari, d'una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e, conseguentemente, l'istituzione della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni. La distanza fra i due capoluoghi Sassari e Cagliari, circa 220 chilometri, e la difficoltà dei collegamenti (quelli ferroviari si svolgono per un tratto molto più lungo e con un viaggio di quasi quattro ore, nella migliore delle ipotesi) costituiscono già una considerevole giustificazione; a parte che rileva non solo la distanza fra i due capoluoghi indicati, ma anche quella — ben maggiore, addirittura 345 chilometri, e percorsa da mezzi di trasporto pubblici assai più avventurosi — fra Cagliari, sede della corte d'appello esistente, ed il nord-est della Sardegna e località della Gallura, site nel circondario del tribunale di Tempio Pausania, tra l'altro in forte crescita economica, turistica, commerciale, industriale e demografica (come Olbia). Ma l'argomento delle minori distanze e dei migliori collegamenti con Sassari vale anche per il circondario di Nuoro: sicchè è opportuno che la circoscrizione dei nuovi uffici da istituire lo comprenda.

L'esigenza che si tende a soddisfare con il presente disegno di legge è tradizionalmente propria, per motivi obiettivi prima che di cultura, delle popolazioni interessate, e non solo degli operatori del diritto. Ne sono prova gli ordini del giorno approvati alla unanimità, tra la fine del 1982 e il 1983, dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale di Sassari, ed anche da un organo rappresentativo delle ragioni dell'intera isola, della sua autonomia, come il consiglio regionale. Di recente, però, la legge 31 luglio 1984, n. 400, ha reso insopportabile il disagio già esistente, ed indilazionabile la misura che sollecitiamo, quando ha disposto, all'articolo 3, la competenza della corte d'appello per l'appello contro le sentenze penali del pretore. In tal modo le lunghe distanze, i difficili e precari collegamenti divengono più frequente causa di diniego dei rimedi della giustizia per chi non si trovi in grado di pagarli al prezzo elevato ed abnorme che assumono su questo mercato della Sardegna.

Reputiamo opportuno trascrivere un passo della dotta relazione svolta dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Cagliari, dottor Giovanni Viarengo, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1986 nel distretto della Sardegna:

« Anche l'innovazione dell'attribuzione alla corte d'appello della decisione sul gravame contro le sentenze pretorili suscita preoccupazione: se non si provvederà all'incremento delle strutture delle corti e delle procure generali, non potrà non avere deprecabili conseguenze l'accentramento del lavoro in un'unica sede, spesso lontana geograficamente dal giudice di primo grado, con conseguenti difficoltà ed anche onerosità di ordine economico ».

Qual è il segnale politico che promana da una tale situazione? L'interrogativo consente di toccare un altro ordine di motivi capaci di giustificare l'urgente istituzione dei nuovi uffici. In Sardegna, alla cultura moderna della organizzazione sociale nello Stato se ne contrappone ancora un'altra, ben radicata, che si basa su propri codici interni e induce, nei confronti dello Stato, ad una estraneità che è più grave e definitiva di qualsiasi sfiducia. Questa contraddizione non solo costituisce l'*humus* di trasgressioni pericolose tradizionali, ma alimenta pesanti malesseri che ostacolano le indispensabili dinamiche, economiche e sociali, verso la rinascita complessiva dell'isola. Restano attuali, in proposito, le analisi e le indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del banditismo in Sardegna. Anzi il quadro presente, con le cicliche recrudescenze del fenomeno endemico del sequestro di persona e con la buia realtà di ingenti lacerazioni del tessuto produttivo, di crescenti aree di emarginazione, le rende ancora più significative.

È ad esse che si deve tornare, facendo appello alla coerenza non solo di tutti i sardi

e delle loro istituzioni autonomistiche, ma anche del Parlamento. Diviene così risolutiva la presenza reale, in Sardegna, dello Stato, la capacità di esso di dare risposta, innanzi tutto, a bisogni primari come quelli di giustizia. E in tal modo, per motivi di storia e di cultura, oltre che di geografia, la questione delle circoscrizioni giudiziarie si pone, nell'isola, in termini diversi rispetto a regioni più integrate e più capaci di sviluppo.

Ritieniamo così pienamente motivato il disegno di legge che formuliamo. Resta da aggiungere che le circoscrizioni da istituire assegneranno ai nuovi uffici una mole adeguata di lavoro. Secondo le statistiche degli ultimi sei anni, alla corte d'appello di Cagliari pervengono, dai tribunali di Sassari, Tempio Pausania e Nuoro, processi penali che, complessivamente, superano sempre la quota d'un terzo dell'intero carico della corte, raggiungendone quasi la metà, e talvolta eccedendola (nel caso della corte d'assise d'appello). È vero che gli appelli contro le sentenze civili dei tribunali di Sassari, Tempio Pausania e Nuoro sono in una percentuale minore; ma ciò dipende, evidentemente, da come le condizioni materiali disincentivano la domanda di guistizia: da quella fuga dalla mediazione statale che, in Sardegna, rappresenta un fatto produttivo di rischi troppo alti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, in Sassari, una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

Art. 2.

1. È istituita, in Sassari, una corte d'assise d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della corte d'assise di Sassari e della corte d'assise di Nuoro.

Art. 3.

1. È istituito, in Sassari, il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione sono compresi i circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

Art. 4.

1. Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli precedenti, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Art. 5.

1. Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli precedenti.

Art. 6.

1. Alla data prevista nell'articolo 5, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Cagliari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari, della corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Sassari, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.